



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
“TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI
BANCARI E FINANZIARI. CORRETTEZZA DELLE
RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI” –
RECEPIMENTO DELLA *PAYMENT ACCOUNT DIRECTIVE*
(PAD)

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

Giugno 2019

PREMESSA E NOTA METODOLOGICA

Le Disposizioni del luglio 2009 in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” (di seguito “Disposizioni”) sono state modificate per adeguare la disciplina nazionale alle novità introdotte dalla Direttiva 2014/92/UE (*Payment Account Directive* - PAD). Gli interventi hanno riguardato: *i)* la documentazione relativa all’informativa precontrattuale; *ii)* la documentazione relativa all’informativa periodica; *iii)* la terminologia impiegata nel Prototipo di foglio informativo del conto corrente offerto ai consumatori.

La tabella dà conto delle osservazioni pervenute e delle valutazioni che la Banca d’Italia ha svolto; vengono indicate le osservazioni accolte pienamente, in parte e quelle non accolte. Nei casi in cui si è ritenuto che le osservazioni pervenute si basassero su una lettura non del tutto corretta del documento posto in consultazione o che fosse comunque possibile rispondere alle stesse senza apportare modifiche al testo normativo, si è provveduto a fornire chiarimenti nella tabella.

Non sono riportate nella tabella osservazioni non concernenti le parti delle Disposizioni oggetto di consultazione.

La consultazione si è chiusa il 25 febbraio 2019.

Sono pervenuti 7 documenti da:

ABI

ADOC (RECANTE COMMENTI DI: ACU, ADOC, ADICONSUM, CASA DEL CONSUMATORE, CITTADINANZATTIVA, FEDERCONSUMATORI, MOVIMENTO CONSUMATORI, U DI.CON., UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI)

ADICONSUM

ALTROCONSUMO (RECANTE COMMENTI DI: ADUSBEF, ALTROCONSUMO, ASSOCONSUM, ASSOUTENTI, CODACONS, CODICI, CONFCONSUMATORI, MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO)

FEDERCASSE

AVV. SERENA MARTELLI

Un rispondente ha chiesto che le proprie osservazioni non vengano pubblicate

Legenda

PAD	Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (" <i>Payment Account Directive</i> ")
Disposizioni	Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" e successive modificazioni
Allegato 4A	Allegato 4A alle Disposizioni (" <i>Prototipo di foglio informativo del conto corrente offerto a consumatori</i> ")
Conti di pagamento disciplinati dalla PAD	Conti di pagamento offerti a o sottoscritti da consumatori che consentono almeno l'esecuzione di tutte le seguenti operazioni: versamento di fondi; prelievo di contanti; esecuzione e ricezione di operazioni di pagamento (sezione VI, paragrafo 4.1.1- <i>bis</i> , delle Disposizioni)
FID	Documento informativo sulle spese (" <i>Fee Information Document</i> ")
SOF	Riepilogo delle spese (" <i>Statement Of Fees</i> ")
ITS sul FID	Regolamento di esecuzione (UE) 2018/34 della Commissione, del 28 settembre 2017, che stabilisce le norme tecniche di attuazione con riguardo al formato di presentazione standardizzato del Documento informativo sulle spese e del suo simbolo comune a norma della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
ITS sul SOF	Regolamento di esecuzione (UE) 2018/33 della Commissione, del 28 settembre 2017, che stabilisce le norme tecniche di attuazione con riguardo al formato di presentazione standardizzato del Riepilogo delle spese e del suo simbolo comune a norma della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
ICC	Indicatore dei Costi Complessivi
Elenco dei servizi più rappresentativi a livello nazionale	Elenco, pubblicato dalla Banca d'Italia in attuazione dell'articolo 126- <i>undecies</i> del TUB, dei servizi collegati al conto di pagamento più rappresentativi a livello nazionale, indicati con la terminologia standardizzata definita nel Regolamento delegato (UE) 2018/32 della Commissione del 28 settembre 2017. L'elenco è disponibile al seguente link: http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/trasparenza_operazioni/PAD_elenco_italiano.pdf .

Disposizioni (rif.)	Osservazioni ricevute	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento al lato)	Motivazione
Osservazioni generali			
	<p>Alcuni rispondenti hanno segnalato l'opportunità che la Banca d'Italia operi una complessiva razionalizzazione e semplificazione della documentazione di trasparenza prevista a livello nazionale, tenendo conto delle recenti novità normative (PDS2) e di quelle che interverranno a breve (revisione di CCD, MCD, PAD), oltre che delle "funzioni intrinseche dei singoli documenti". A questo fine, si chiede che la Banca d'Italia avvii sin da subito il confronto con le Associazioni dei Consumatori e il mondo bancario.</p>	Chiarimento al lato	<p>Come anticipato nel documento di consultazione, la Banca d'Italia – in parallelo ai lavori per il recepimento della PAD – sta conducendo una valutazione sulla complessiva adeguatezza dell'attuale disciplina di tutela della clientela, con particolare riguardo agli strumenti di trasparenza; ciò anche nella prospettiva di un più ampio intervento sulla documentazione di trasparenza (l'opportunità di eventuali modifiche che esulano dalle dirette competenze della Banca d'Italia – es., modifiche al TUB e/o alla Delibera del CICR – potrà essere rappresentata alle Istituzioni competenti). In questo ambito, verrà senz'altro richiesto un contributo attivo da parte dei rappresentanti delle Associazioni dei consumatori e dell'industria bancaria e finanziaria nazionale.</p>
	<p>Da parte di numerosi rispondenti è stato chiesto che, anche nell'ottica di un contenimento degli oneri connessi con ravvicinate modifiche alla documentazione di trasparenza, in questa "prima fase di intervento" sulla disciplina l'adeguamento alle novità normative "funzionali a dare attuazione alle previsioni della PAD in materia di informativa precontrattuale e periodica" venga realizzato richiedendo agli intermediari di fornire ai consumatori i nuovi documenti europei (unitamente a quelli già in uso) e di apportare alla documentazione prevista dalla disciplina nazionale le</p>	Sì	<p>Considerato anche che sono in corso valutazioni su una possibile razionalizzazione dell'impianto della disciplina di trasparenza (cfr. risposta precedente), si ritiene di poter accogliere la richiesta dei rispondenti di contenere al minimo gli interventi sulla documentazione precontrattuale e periodica prevista dalla disciplina nazionale; ad essa vengono quindi affiancati i nuovi documenti informativi richiesti dalla PAD (FID e SOF).</p> <p>In quest'ottica, il FID è configurato come un documento non personalizzato che si affianca al foglio informativo già previsto dalla disciplina nazionale</p>

	<p>sole modifiche relative alla nuova terminologia standardizzata.</p> <p>Più in dettaglio, si chiede che il Documento informativo sulle spese (FID) venga qualificato come un documento non personalizzato riportante le condizioni economiche applicate alla generalità dei consumatori, da mettere a disposizione degli stessi e da affiancare al foglio informativo, in linea con la PAD e con le scelte compiute in altri Stati membri; a quest'ultimo riguardo, viene segnalata l'importanza di evitare divari normativi che – traducendosi in maggiori costi di adeguamento – possono incidere sulla competitività degli intermediari operanti in Italia rispetto a quelli operanti all'estero.</p>	<p>(Allegato 4A). Questa soluzione è coerente con l'impostazione della PAD, che non specifica la natura (personalizzata o meno) del FID, e consente in particolare di dare attuazione all'articolo 4 della PAD, ai sensi del quale il FID, oltre a dover essere fornito al consumatore in tempo utile prima della conclusione del contratto (paragrafo 1), deve anche essere pubblicato dall'intermediario sul proprio sito internet ed essere messo a disposizione dei non clienti (paragrafo 5).</p> <p>Alla luce di questo intervento, non sono confermate le modifiche al documento di sintesi precontrattuale prospettate nel documento di consultazione; il documento di sintesi continuerà pertanto a riportare le stesse informazioni contenute nel foglio informativo, secondo quanto previsto nel contratto. Conseguentemente, vengono meno le ragioni delle osservazioni sulla natura personalizzata del FID e sui rapporti tra quest'ultimo e il documento di sintesi: queste osservazioni possono infatti ritenersi superate alla luce della scelta di configurare il FID come un documento non personalizzato, come tale chiaramente distinto dal documento di sintesi (in relazione a queste osservazioni si fa quindi rinvio, nel seguito del resoconto, alla presente risposta).</p> <p>Infine, sono state apportate alcune modifiche alle Disposizioni e all'Allegato 4A per prevedere l'utilizzo nella documentazione di trasparenza, come richiesto dal TUB, della terminologia standardizzata europea con riferimento ai servizi più rappresentativi a livello nazionale connessi al conto di pagamento (si fa riferimento all'elenco dei servizi collegati al conto di pagamento più rappresentativi a livello nazionale, pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia; cfr. link</p>
--	--	--

			riportato nella legenda).
	Si chiede di fornire chiarimenti sull'ambito di applicazione della disciplina sul FID e sul SOF.	Chiarimento al lato	<p>L'impiego del FID e del SOF viene previsto, in conformità con la PAD, solo per i conti di pagamento offerti a o sottoscritti da consumatori (non vi rientrano, quindi, altre categorie di clienti al dettaglio) che consentono di svolgere le operazioni sia di versamento di fondi, sia di prelievo di contanti, sia di esecuzione e ricezione di operazioni di pagamento (es. bonifici, addebiti diretti).</p> <p>Pertanto, l'obbligo di predisporre il FID e il SOF (al pari di tutta la disciplina di attuazione della PAD) non si applica ai conti di pagamento che consentono solo l'esecuzione/ricezione di operazioni di pagamento (ma non il deposito o il prelievo di fondi), né ai conti di pagamento che non consentono l'esecuzione di operazioni di pagamento ma solo il deposito e/o il prelievo di fondi. Questi ultimi sono quindi qualificabili – oltre che come conti di pagamento – anche come conti correnti (ai sensi della normativa nazionale) ma non come conti di pagamento disciplinati dalla PAD.</p>
	Si chiede che venga confermato il termine di 18 mesi (previsto nel documento posto in consultazione) per l'adeguamento da parte degli intermediari alle novità normative "funzionali a dare attuazione alle previsioni della PAD".	No	<p>Il termine di 18 mesi previsto dal documento di consultazione non riguardava l'adeguamento alla nuova disciplina, ma l'eliminazione dal documento di sintesi delle voci di costo previste anche dai documenti informativi richiesti dalla PAD. Alla luce delle modifiche apportate ad esito della consultazione pubblica (cfr. commento precedente), il termine di 18 mesi non ha più ragion d'essere e pertanto non è confermato.</p> <p>Il termine per l'adeguamento alla nuova disciplina è fissato al 1° gennaio 2020 (cfr. atto di emanazione).</p>
Documento di sintesi (Sezione II, par. 7)			
	Con riguardo alla nota 1 si chiede di:		

	– chiarire il concetto di “voci espunte dal documento di sintesi”;	Chiarimento al lato	Cfr. risposte alle osservazioni generali.
	– confermare che essa si riferisce al solo caso in cui gli intermediari utilizzino il documento di sintesi per fornire l’informativa precontrattuale.	Chiarimento al lato	Cfr. risposte alle osservazioni generali.
	Si chiede di precisare che il documento di sintesi dei conti di pagamento con consumatori (al pari di quello relativo ai contratti di conto corrente offerti ai consumatori) non riporta l’ISC.	Chiarimento al lato	Si conferma che il documento di sintesi dei conti di pagamento disciplinati dalla PAD non deve riportare un indicatore di costo, al pari del documento di sintesi dei conti correnti per consumatori. A questo riguardo si osserva che nel paragrafo 7 della sezione II non è più precisato che il documento di sintesi non riporta l’indicatore di costo non perché vada incluso, ma perché questo documento deve indicare le stesse informazioni presenti nel foglio informativo, dal quale – a seguito delle modifiche apportate all’Allegato 4A – è stato eliminato l’indicatore (cfr. risposta successiva).
Indicatori di costo (Sezione II, par. 8.1)			
	Si chiede di sostituire la denominazione “Indicatore sintetico di costo” con “Indicatore dei costi complessivi”.	Sì	La denominazione “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) è stata sostituita con “Indicatore dei Costi Complessivi” (ICC) per allineare la terminologia a quella utilizzata dalla PAD e dagli ITS sul FID e sul SOF. Considerato che il FID è stato configurato come un documento non personalizzato (che si affianca al foglio informativo di cui all’Allegato 4A), l’indicatore di costo – che ai sensi del TUB deve essere contenuto nel FID – è stato eliminato dal foglio informativo, al fine di evitare una duplicazione di informazioni per i consumatori. Conseguentemente, il paragrafo 8.1 della sezione II è stato modificato per prevedere che l’indicatore di costo sia riportato (nel FID) soltanto per i conti di pagamento disciplinati dalla PAD (e non per

			<p>eventuali conti correnti per consumatori non qualificabili come conti di pagamento disciplinati dalla PAD e per i quali non sussiste infatti l'obbligo di predisporre il FID).</p> <p>Per le stesse ragioni, l'indicatore di costo è stato rimosso dall'estratto conto annuale (relativo al periodo che si conclude il 31 dicembre) dei conti correnti per consumatori, in quanto ora incluso nel SOF; il paragrafo 3.2 della sezione IV è stato coerentemente modificato.</p> <p>Per effetto di questa impostazione, nel caso di conti correnti per consumatori che non siano qualificabili come conti di pagamento disciplinati dalla PAD l'indicatore di costo non è riportato né nel foglio informativo né nell'estratto conto annuale; questo assetto si giustifica alla luce della marginalità dei casi in cui i conti correnti non consentono l'esecuzione/ricezione di operazioni di pagamento ma solo operazioni di versamento e prelievo, e permette di realizzare un quadro normativo più semplice e lineare.</p>
	<p>Si chiede di confermare che la metodologia di calcolo dell'Indicatore di costo per i conti di pagamento è quella prevista per i conti correnti negli allegati 5A (metodologia di calcolo dell'ISC), 6 e 6A (tabella standardizzata sull'ISC dell'estratto conto) e di modificare gli allegati per inserire un riferimento ai conti di pagamento.</p>	<p>Sì</p>	<p>Per il calcolo dell'ICC contenuto nel FID e nel SOF si applica la metodologia già prevista per il calcolo dell'indicatore per i conti correnti per consumatori; infatti, i conti di pagamento disciplinati dalla PAD sono conti che, ai sensi del TUB, consentono almeno l'esecuzione delle operazioni di versamento e prelievo di fondi (come tutti i conti correnti) e, in più, di trasferimento di fondi (es. bonifici, addebiti diretti).</p> <p>Le Disposizioni sono state modificate per chiarire questo aspetto; in particolare, oltre al paragrafo 8.1 della sezione II, sono stati modificati gli Allegati 5A, 6 e 6A per sostituire i riferimenti al conto corrente con riferimenti al conto di pagamento disciplinato dalla</p>

			<p>PAD e per realizzare l'opportuno allineamento con la terminologia ora utilizzata nel FID, nel SOF e nell'Allegato 4A.</p> <p>Inoltre, nel paragrafo 4.1.1-<i>bis</i> della sezione VI è stato inserito un espresso richiamo alle modalità di calcolo dell'ICC di cui alla sezione II, paragrafo 8.1, e all'Allegato 5A.</p> <p>Con riguardo alle modifiche apportate all'estratto conto dei conti correnti per consumatori, si rinvia alle risposte relative alle osservazioni sul paragrafo 3.2 della sezione IV.</p>
	Con riguardo all'Indicatore di costo, si chiede di chiarire se:		
	– quello riportato nel FID debba essere calcolato sulla base delle sole spese indicate nel medesimo documento ovvero anche di quelle, ulteriori, pubblicate nel foglio informativo e riportate nel documento di sintesi;	Chiarimento al lato	Si precisa che, come richiesto dall'articolo 11 degli ITS sul FID, l'Indicatore (ICC) da riportare nel FID è calcolato sulla base dei costi totali annui del conto di pagamento (inclusi i costi relativi ai servizi ulteriori rispetto a quelli più rappresentativi a livello nazionale), come pubblicizzati nel foglio informativo di cui all'Allegato 4A.
	– esso vada calcolato anche per le carte di pagamento prepagate dotate di IBAN, in quanto conti di pagamento;	Chiarimento al lato	Si conferma che la disciplina sul calcolo dell'Indicatore di costo (ICC) si applica ai conti di pagamento disciplinati dalla PAD, ivi incluse le carte di pagamento prepagate dotate di IBAN laddove esse configurino conti di pagamento.
	– esso possa essere riportato nella sezione "Indicatore dei costi complessivi" del FID.	Chiarimento al lato	Si conferma che l'CC va riportato nel riquadro del FID recante la dicitura "Indicatore dei costi complessivi".
	Si chiede di prevedere che l'Indicatore di costo vada indicato anche nel SOF e non solo nel FID, come consentito dagli ITS sul SOF e dal TUB.	Sì	Le Disposizioni sono state modificate per prevedere che il SOF riporta, nel riquadro denominato "Indicatore dei costi complessivi", l'ICC pubblicizzato sul FID dello stesso conto a disposizione dei consumatori alla data dell'invio del SOF; a questo fine, gli intermediari utilizzano lo schema indicato negli Allegati 6 e 6A

			(opportunamente modificati). Conseguentemente, al fine di evitare una ridondanza di informazioni, le Disposizioni – come sopra anticipato – sono state modificate per prevedere che l’estratto conto dei conti di pagamento con consumatori inviato al 31 dicembre non riporta l’Indicatore di costo.
Comunicazioni periodiche (Sezione IV, par. 3.2)			
	Con riguardo al Riepilogo delle spese (SOF) si chiede di:		
	– indicare quali informazioni in esso contenute dovrebbero essere eliminate dal documento di sintesi periodico;	Sì	Come rappresentato in risposta alle osservazioni generali (cfr. sopra), gli interventi sulla documentazione precontrattuale e periodica prevista dalla disciplina nazionale non riguardano il documento di sintesi, che rimane dunque inalterato. In ragione di ciò, non è più previsto – rispetto al testo posto in consultazione – che le informazioni contenute nel SOF siano espunte dal documento di sintesi periodico.
	– precisare se il riepilogo delle spese sostenute durante l’anno contenuto nell’estratto conto annuale debba essere espunto da quest’ultimo e spostato nel SOF; in alternativa, si chiede di modificarne il nome per evitare confusione;	Sì	Al fine di evitare una duplicazione di informazioni, le Disposizioni sono state modificate per prevedere che, per i conti di pagamento disciplinati dalla PAD, l’estratto conto relativo al periodo che si conclude il 31 dicembre non riporta il riepilogo delle spese complessivamente sostenute nell’anno solare e fa rinvio, per queste informazioni, al SOF. Inoltre, l’estratto conto dei conti di pagamento disciplinati dalla PAD relativo al periodo che si conclude il 31 dicembre non riporta né (come detto sopra) l’indicatore di costo né l’invito al consumatore a verificare l’esistenza di servizi più adatti alle sue esigenze, in quanto entrambi questi elementi sono riportati nel SOF.

	<p>– chiarire come esplicitare i casi in cui la spesa effettivamente applicata al cliente è inferiore rispetto al prodotto tra numero di operazioni e spesa unitaria (es. “tagli anti-usura”).</p>	Chiarimento al lato	<p>Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, degli ITS sul SOF, nella tabella “Informazioni supplementari” del SOF sono riportate le informazioni, ulteriori rispetto a quelle indicate agli articoli da 2 a 15 degli ITS, direttamente collegate ai servizi o alle spese sostenute o agli interessi addebitati o maturati, ovvero ai tassi di interesse applicati durante il periodo di riferimento del SOF.</p>
	<p>Sono stati chiesti chiarimenti circa le seguenti voci riportate nel SOF:</p>		
	<p>– Tabella “Riepilogo dettagliato delle spese sostenute per il conto”: si chiede di confermare che essa debba indicare tutte le spese sostenute per il conto e non solo quelle relative ai servizi collegati al conto di pagamento più rappresentativi a livello nazionale;</p>	Chiarimento al lato	<p>Si conferma che, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della PAD e dell’art. 10, paragrafo 1, degli ITS sul SOF, il SOF riporta “tutte le spese sostenute”; quando le spese si riferiscono a servizi collegati al conto di pagamento più rappresentativi a livello nazionale, questi servizi devono essere indicati con la terminologia standardizzata impiegata nell’elenco pubblicato dalla Banca d’Italia.</p> <p>Le Disposizioni sono state modificate per chiarire questo aspetto e per precisare che, in linea con quanto previsto dalla PAD, il SOF riporta: <i>i)</i> in caso di sconfinamenti in assenza di affidamento, il tasso di interesse debitore applicato e l’importo totale degli interessi addebitati nel periodo di riferimento; <i>ii)</i> il tasso di interesse creditore applicato al conto di pagamento e l’importo totale degli interessi maturati nel periodo di riferimento.</p>
	<p>– Tabelle “Dettaglio degli interessi addebitati al conto” e “Dettaglio degli interessi maturati sul conto”: si chiede di chiarire se sia necessario esporre righe distinte anche nel caso in cui la variazione del tasso di interesse derivi dalla variazione del parametro di riferimento (es. fluttuazione del <i>benchmark</i> nel caso di tasso</p>	Chiarimento al lato	<p>L’articolo 14 degli ITS sul SOF prevede che, “in caso di variazione del tasso di interesse durante il periodo di riferimento”, ciascun tasso di interesse applicato durante il periodo sia elencato su righe diverse, senza distinguere tra le possibili cause delle variazioni (es., oscillazioni del parametro di riferimento, modifica unilaterale da parte dell’intermediario, accordo tra le</p>

	variabile) ovvero solo in caso di variazioni “concordate” con il cliente o “unilaterali”;		parti). Si ritiene pertanto che, al fine di assicurare che il consumatore possa ricostruire l’importo complessivo degli interessi addebitati e accreditati, sia coerente con la PAD esporre i tassi su righe distinte in ogni caso di variazione degli stessi nel periodo di riferimento.
	– Tabella “Dettaglio delle spese incluse nel pacchetto di servizi”: si chiede di confermare che debbano essere inserite anche le spese per i servizi che superano la quantità di operazioni prevista dal pacchetto di servizi.	Chiarimento al lato	Secondo quanto previsto dagli ITS sul SOF, il SOF riporta tutte le spese relative ai servizi collegati al conto di pagamento; tra queste sono comprese le spese per i servizi che superano la quantità di operazioni incluse nel pacchetto di servizi (cfr. articolo 12, paragrafo 2, e articolo 13, paragrafo 1, comma 2, degli ITS sul SOF).
	Si chiede di chiarire se, in caso di conti di pagamento offerti a o sottoscritti da consumatori, il documento di sintesi:		
	– periodico debba riportare le spese indicate nel documento di sintesi contrattuale e le relative variazioni o anche quelle che, in fase precontrattuale, erano contenute nel FID;	Chiarimento al lato	In linea con quanto rappresentato in risposta alle osservazioni generali (cfr. sopra), il documento di sintesi periodico – al pari di quello precontrattuale – rimane invariato rispetto alle disposizioni vigenti. Si conferma pertanto che, secondo quanto previsto dalla sezione IV, paragrafo 3.1, delle Disposizioni, il documento di sintesi periodico aggiorna quello unito al contratto e riporta le condizioni economiche in vigore; le condizioni modificate rispetto al documento di sintesi periodico precedentemente inviato sono riportate con una specifica evidenza grafica.
	– annuale possa essere omesso se le condizioni economiche non sono variate rispetto a quelle riportate nel documento di sintesi relativo all’anno precedente.	Chiarimento al lato	Si conferma che, secondo quanto previsto dalla sezione IV, paragrafo 3.1, delle Disposizioni, l’invio o la consegna del documento di sintesi può, nei casi previsti dalle Disposizioni stesse, essere omesso se le condizioni economiche in vigore non sono variate rispetto alla comunicazione precedente.
	Si chiede di confermare che gli interessi passivi	Chiarimento al lato	Ferma la responsabilità per gli intermediari di

	addebitati al primo marzo dell'anno in corso possano essere indicati nel SOF alla sottovoce "totale interessi versati" del SOF e che gli interessi debitori maturati nell'anno in corso (ma non ancora esigibili) e gli eventuali interessi creditori possano essere riportati alla voce "dettaglio degli interessi maturati sul conto" del medesimo documento.		<p>individuare la corretta modalità di rappresentazione del regime contabile degli interessi nel SOF, si fa presente che – ai sensi degli ITS sul SOF – alla voce "Dettaglio degli interessi maturati sul conto" vanno indicati solo gli interessi maturati a favore del titolare del conto di pagamento durante il periodo di riferimento (articolo 15) e alla voce "Dettaglio degli interessi addebitati al conto" vanno indicati gli interessi versati dal titolare del conto di pagamento durante il periodo di riferimento (articolo 14).</p> <p>Ciò posto, con riguardo alla rappresentazione degli interessi debitori maturati nell'anno in corso ma non ancora esigibili, si rammenta che ai sensi degli ITS (articolo 16) gli intermediari riportano nella tabella "Informazioni supplementari" del SOF qualsiasi informazione ulteriore, direttamente collegata (tra l'altro) agli interessi addebitati o maturati durante il periodo di riferimento.</p>
Conti di pagamento offerti a/sottoscritti da consumatori (Sezione VI, par. 4.1.1-bis)			
	Se il FID viene configurato come un documento non personalizzato da affiancare al foglio informativo, si chiede di:		
	– fornire indicazioni di dettaglio sulle informazioni relative ai servizi più rappresentativi a livello nazionale collegati al conto di pagamento che devono essere riportate nel FID, precisando che esso contiene tutte e solo le condizioni relative ai servizi inclusi nell'elenco dei servizi collegati al conto di pagamento più rappresentativi a livello	Chiarimento al lato	Si conferma che il FID riporta tutte le spese relative ai soli servizi collegati al conto di pagamento più rappresentativi a livello nazionale (diversamente, l'ICC è calcolato sulla base di tutte le spese sostenute dal consumatore per il conto di pagamento, e non solo di quelle relative ai servizi più rappresentativi connessi al conto).

	nazionale;		<p>Quanto alla richiesta di fornire indicazioni di dettaglio, si osserva che la Banca d'Italia non dispone del potere di disciplinare le informazioni da includere nel FID, perché gli ITS sul FID sono direttamente applicabili e non demandano alle autorità nazionali la definizione di norme di dettaglio in materia.</p> <p>A titolo di collaborazione si fa comunque presente che, ai sensi dei paragrafi 4 e 5 dell'articolo 7 degli ITS sul FID, se un servizio comporta l'applicazione di spese diverse in ragione dell'occasione dell'addebito (es. spesa iniziale di attivazione del servizio e successive spese di esecuzione dello stesso), del canale utilizzato (es., telefono, sportello, <i>online</i>) o delle specifiche condizioni previste per il servizio medesimo (es., limite minimo o massimo per i bonifici o i prelievi di contante), il FID riporta – nella colonna «Spesa» del servizio in questione, su righe separate – una descrizione di ogni occasione, canale o condizione di addebito delle spese («tipo di spesa»).</p> <p>Se un servizio comporta l'applicazione di spese combinate in ragione delle predette ipotesi (es., spese differenziate in ragione del canale utilizzato e in funzione del raggiungimento di una soglia), il FID contiene inoltre una descrizione di ogni tipo di spesa aggiuntiva.</p>
	– precisare che gli importi indicati nel FID devono comprendere tutte le spese in qualunque modo ricollegabili alla prestazione dei servizi connessi al conto di pagamento, incluse le spese di scritturazione contabile e le imposte;	Chiarimento al lato	<p>Come rappresentato sopra, la Banca d'Italia non dispone del potere di disciplinare le informazioni da includere nel FID.</p> <p>Ciò detto, ai sensi della PAD, le “spese” riportate nel FID includono “tutti i costi e tutte le penali” che il consumatore è tenuto eventualmente a pagare all'intermediario in relazione ai servizi collegati al conto di pagamento.</p> <p>Pertanto, le spese indicate nel FID per ciascun servizio</p>

			<p>collegato al conto di pagamento devono essere inclusive di tutti i costi, quali eventuali penali, spese di scritturazione contabile e oneri fiscali (tra cui, ad esempio, l'imposta di bollo obbligatoria per legge), come chiarito anche dall'EBA nel resoconto della consultazione sugli ITS su FID e SOF (cfr. risposta al commento n. 57 a pagina 99).</p> <p>Per realizzare un allineamento tra le spese riportate nel FID e nel foglio informativo, l'Allegato 4A è stato modificato per prevedere che nel costo di ciascuna operazione siano incorporate sia le eventuali spese per la "Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone", sia gli oneri fiscali; con particolare riguardo all'imposta di bollo, il relativo importo, se a carico del consumatore, viene incluso nel canone annuo per la tenuta del conto. Per assicurare una maggiore trasparenza, viene previsto che, per ciascuna voce, sia data evidenza della parte di costo imputata a titolo di spesa di registrazione o onere fiscale.</p> <p>Con riguardo alla rappresentazione dell'importo dell'imposta di bollo nell'ICC del FID, questo importo, se a carico del consumatore, è indicato nel riquadro denominato "Indicatore dei Costi Complessivi" con le modalità previste nell'Allegato 5A (i.e., l'indicatore è calcolato al netto degli oneri fiscali, e l'importo dell'imposta di bollo è riportato con evidenza separata all'interno del riquadro), in modo da assicurare la comparabilità tra l'ICC e l'ISC precedentemente riportato nel foglio informativo.</p>
	<p>– confermare che, nel caso di "offerta modulare" (intesa come la possibilità di abbinare al conto di pagamento altri prodotti e servizi in varie combinazioni), è possibile redigere un unico FID per il conto di pagamento che contenga tutti i</p>	<p>Chiarimento al lato</p>	<p>Premesso, come osservato prima, che la Banca d'Italia non può disciplinare le informazioni da includere nel FID, si richiamano gli articoli 8 e 9 degli ITS sul FID che disciplinano, rispettivamente, le modalità di rappresentazione nel FID dei costi relativi a servizi</p>

	servizi abbinabili (inclusi nell'elenco dei servizi più rappresentativi);		inclusi o esclusi dal pacchetto di servizi collegato al conto di pagamento. Si richiama altresì l'articolo 1, paragrafo 4, che disciplina l'offerta, da parte di un intermediario, di un conto di pagamento che può essere combinato con diversi pacchetti di servizi; a questo riguardo, si prevede la facoltà, per l'intermediario, di produrre più di un FID per detto conto, a condizione che ciascun documento contenga almeno un pacchetto.
	– chiarire come debbano essere riportate le offerte valide per un determinato lasso di tempo;	Chiarimento al lato	Gli intermediari sono tenuti a mettere a disposizione dei consumatori un FID per i conti di pagamento disciplinati dalla PAD per tutta la durata dell'offerta.
	– indicare se il tempo di conservazione del FID debba corrispondere a quello previsto per il foglio informativo;	Sì	Per quanto riguarda la conservazione del FID da parte degli intermediari, le Disposizioni sono state modificate per prevedere una disciplina analoga a quella applicabile alla conservazione dei fogli informativi ai sensi della Sezione II, paragrafo 3.
	– precisare che il FID non può costituire il frontespizio della “copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula” in quanto documento non personalizzato.	Chiarimento al lato	Si conferma che il FID non può costituire il frontespizio del contratto. Il FID, infatti, riporta - in maniera non personalizzata - i costi relativi ai (soli) servizi collegati al conto di pagamento più rappresentativi a livello nazionale. Si precisa che il frontespizio del contratto è costituito dal documento di sintesi o, se l'offerta di un'operazione o di un servizio non è in alcun modo personalizzabile, dal foglio informativo, secondo quanto previsto dalla sezione II, paragrafo 7, delle Disposizioni.
	Alcuni rispondenti hanno chiesto di inserire il FID nel foglio informativo, in una sezione dello stesso, o di allegarlo al foglio informativo.	No	Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della PAD, il FID è configurato come un documento “a sé stante”; pertanto, esso non può essere inserito in una sezione del foglio informativo né essere allegato al foglio informativo stesso.

	<p>Si chiede di chiarire se la previsione secondo cui “i prestatori di servizi di pagamento forniscono [...] un FID” imponga ai prestatori l’obbligo di “consegnare materialmente” al consumatore detto Documento.</p>	<p>Sì</p>	<p>In linea con quanto rappresentato in risposta alle osservazioni generali (cfr. sopra), le Disposizioni sono state modificate per prevedere che il FID è - al pari del foglio informativo - messo a disposizione dei clienti in formato cartaceo o altro supporto durevole. In conformità a quanto previsto dalla PAD (art. 4, paragrafo 1) è stato anche precisato che, in ogni caso, il FID è consegnato al consumatore in tempo utile prima della conclusione del contratto. Si rammenta inoltre che il consumatore ha il diritto di ottenere il FID gratuitamente (al pari delle altre informazioni obbligatorie in materia di servizi di pagamento; cfr. sezione VI, paragrafo 8).</p> <p>Coerentemente con questa impostazione, sono state modificate la sezione II, paragrafo 4 (offerta fuori sede), e la sezione V, paragrafo 2.2 (tecniche di comunicazione a distanza), delle Disposizioni.</p>
	<p>Si chiede se, per attestare l’effettiva consegna della documentazione precontrattuale, sia possibile avvalersi di un’apposita dichiarazione del cliente al momento della sottoscrizione del contratto.</p>	<p>Sì</p>	<p>Le Disposizioni sono state modificate per prevedere che l’avvenuta acquisizione del FID da parte del consumatore è attestata per iscritto o attraverso altro supporto durevole, con l’indicazione della data di avvenuta consegna.</p>
	<p>Si chiede di chiarire se le informazioni contenute nel FID debbano essere espunte dal foglio informativo.</p>	<p>Chiarimento al lato</p>	<p>Come già rappresentato in risposta alle osservazioni generali (cfr. sopra), il FID è stato configurato come un documento non personalizzato che si affianca al foglio informativo già previsto dalla disciplina nazionale (Allegato 4A). Quest’ultimo è stato modificato per assicurarne l’allineamento alla terminologia standardizzata; dal foglio informativo non vanno invece eliminate le informazioni contenute nel FID.</p>
	<p>In subordine, in caso di conferma dell’impostazione contenuta nel documento di consultazione, si chiede di:</p>		

	– non eliminare dal documento di sintesi le informazioni contenute nel FID;	Chiarimento al lato	Cfr. risposte alle osservazioni generali.
	– chiarire se le informazioni riportate nel FID vadano eliminate dal documento di sintesi anche nei casi in cui il documento di sintesi e il foglio informativo coincidono (perché le condizioni non sono personalizzabili) considerato che, in questi casi, il foglio informativo è redatto secondo il modello standard allegato alle Disposizioni.	Chiarimento al lato	Cfr. risposte alle osservazioni generali.
	– chiarire se il FID ha efficacia vincolante per l’intermediario e, quindi, se esso è tenuto ad applicare le condizioni personalizzate ivi riportate anche nel caso in cui il cliente decida di stipulare il contratto molto tempo dopo la consegna del FID;	Chiarimento al lato	Cfr. risposte alle osservazioni generali.
	– chiarire se il FID debba anche costituire il frontespizio anche del contratto (e non solo della copia del contratto idonea per la stipula), considerato che questa previsione non è presente nel paragrafo 5 (Contratti quadro);	Chiarimento al lato	Cfr. risposte alle osservazioni generali.
	– chiarire se, nel caso in cui FID (e non il documento di sintesi) sia il frontespizio del contratto, l’intermediario possa considerarsi esentato dall’invio del DDS periodico;	Chiarimento al lato	Cfr. risposte alle osservazioni generali.
	– confermare che la personalizzazione del FID “secondo quanto previsto dal contratto” vada interpretata nel senso che occorra avere riguardo alle condizioni che l’intermediario ragionevolmente intende sottoscrivere (collocandosi in un momento anteriore a quello della stipula del contratto);	Chiarimento al lato	Cfr. risposte alle osservazioni generali.
	– In relazione a quanto previsto dal paragrafo 4.1.1-bis, romanino ii), si chiede di chiarire se le spese non riportate nel FID debbano essere riportate nel	Chiarimento al lato	Cfr. risposte alle osservazioni generali.

	testo del contratto ovvero se, in questo caso, il contratto debba avere un doppio frontespizio (il FID e il documento di sintesi che non riporta le spese indicate nel FID).		
Comunicazioni alla clientela (Sezione VI, par. 6)			
	Si chiede di allineare la previsione secondo cui alla clientela va trasmesso un “estratto conto per le operazioni di pagamento regulate in conto corrente” con quanto previsto nella sezione IV, paragrafo 3.2, che richiede l’invio di “un estratto conto riportante ogni altra informazione rilevante per la comprensione dell’andamento del rapporto”.	Chiarimento al lato	L’esigenza di allineamento rappresentata può ritenersi superata alla luce della formulazione del paragrafo 3.2 della sezione IV, riguardante le comunicazioni periodiche (cfr. risposta alle pagine 10 e 11), adottata ad esito della consultazione.
Altri interventi			
	Si chiede di modificare la sezione II, paragrafo 4, in materia di offerta fuori sede per inserire un richiamo al FID, in quanto la sezione VI non contiene una disciplina specifica in materia ma rinvia al predetto paragrafo 4 della Sezione II.	Sì	La sezione II, paragrafo 4, è stata modificata per precisare che, in caso di offerta fuori sede di conti di pagamento disciplinati dalla PAD, gli intermediari consegnano al consumatore anche il FID.
Allegato 4A - Prototipo di foglio informativo del conto corrente offerto ai consumatori			
	Si chiede di confermare che l’obbligo di mettere a disposizione dei consumatori un glossario dei principali termini impiegati nel FID e nel SOF (articolo 120- <i>duodecies</i> , comma 3, TUB) possa essere assolto anche modificando e integrando la Legenda contenuta nel prototipo di foglio informativo del conto corrente offerto ai consumatori.	Sì	Si conferma che l’obbligo di mettere a disposizione dei consumatori un glossario contenente una spiegazione dei termini contenuti nel FID e nel SOF è assolto dagli intermediari attraverso la legenda riportata nel prototipo di foglio informativo del conto corrente offerto ai consumatori. Il paragrafo 4.1.1.- <i>bis</i> della sezione VI è stato modificato in questo senso. La legenda riportata nel prototipo di foglio informativo è stata ridenominata “Glossario” e integrata con i

		termini che non vi erano già inclusi.
Si chiede di modificare il titolo della tabella (“Voci di costo”), considerato che essa contiene numerose informazioni che non sono voci di costo (es. valute e disponibilità, tasso creditore).	Sì	L’Allegato 4A è stato modificato per sostituire il titolo della tabella “Voci di costo” con “Prospetto delle principali condizioni”.
Si chiede di sostituire l’espressione “Domiciliazione utenze” con “Addebiti diretti”, in linea con la terminologia europea standard, e di inserire la corrispondente voce in legenda.	Sì	Il prototipo di foglio informativo è stato modificato nel senso richiesto.
Si chiede di integrare il prototipo di foglio informativo con le condizioni economiche relative ai servizi “più rappresentativi” per l’Italia che al momento non vi sono inclusi e di eliminare la voce “canone per carta multifunzione” in quanto non più diffusa nell’operatività bancaria.	Sì	Il prototipo di foglio informativo è stato modificato nel senso richiesto.
Con riguardo alle voci “Rilascio di una carta di debito” e “Rilascio di una carta di credito”, è stato chiesto di: confermare che esse si riferiscano solo all’operazione di emissione della carta (e quindi non anche per i rinnovi, il canone e le commissioni) e che le spese di emissione e le spese di gestione delle carte debbano essere indicate separatamente; inserire anche il canone annuo della carta di debito o di credito.	No	Come previsto dalla nota redazionale <i>2-bis</i> dell’Allegato 4A, nelle spese fisse per “rilascio” delle carte sono ricomprese sia le spese di emissione sia le spese di gestione delle carte (quali le spese di rinnovo della carta alla scadenza, il canone e le commissioni previste in misura fissa per l’operatività della carta), e pertanto il relativo costo va indicato per intero.
Si chiede di confermare la possibilità per l’intermediario di valutare l’opportunità di inserire sottocategorie di ciascun servizio.	Chiarimento al lato	Come esplicitato nell’Allegato 4A, le voci di spesa riportate nel prospetto denominato “Prospetto delle principali condizioni” (già “Voci di costo”) rappresentano i principali costi sostenuti da un consumatore medio titolare di un conto corrente; alcune voci, anche importanti, non incluse nel prospetto sono inserite nella sezione “Altre condizioni economiche” o nei fogli informativi dei servizi accessori al conto. Questa impostazione, adottata sin

		<p>dall'introduzione dell'Allegato 4A, risponde all'esigenza di assicurare una più agevole comparabilità delle voci di costo, attraverso una presentazione standardizzata delle principali condizioni economiche relative al conto.</p> <p>Si ritiene pertanto che l'inserimento di ulteriori voci di spesa non risulti coerente con questa impostazione. Tuttavia, nel caso in cui i costi ricompresi nell'ambito di una voce di spesa possono essere differenziati sulla base delle caratteristiche del servizio cui la voce si riferisce, gli intermediari possono specificare, nella colonna relativa alle spese, i diversi costi previsti (cfr. risposta successiva sui bonifici).</p>
<p>Con particolare riferimento alla classificazione di bonifici SEPA/bonifici extra SEPA, si chiede di confermare la possibilità di:</p>		
<p>– inserire ulteriori sottocategorie di bonifici, ciascuno con la relativa voce di costo (es. “Bonifico SEPA infrabanca/infragrupo”, “Bonifico SEPA istantaneo”; “Bonifico SEPA ricorrente”; “Bonifico SEPA urgente”) e di specificare la valuta degli stessi (ad es. “Bonifico extra-SEPA in euro”; “Bonifico extra-SEPA in valuta”; “Bonifico in valuta”);</p>	Chiarimento al lato	<p>Si conferma che, con riguardo alle voci di costo “Bonifico SEPA” e “Bonifico extra SEPA”, nella colonna relativa alle spese possono essere indicati i costi relativi alle specifiche tipologie di bonifico.</p> <p>Resta fermo che le voci di costo relative a servizi non ricompresi nella tabella “Principali condizioni economiche” di cui all'Allegato 4A sono riportate in uno o più fogli informativi separati concernenti i soli servizi accessori.</p>
<p>– distinguere, sotto la macro-voce (“bonifico SEPA” o “bonifico extra-SEPA”), ulteriori sotto-voci, senza dovere includere nella denominazione delle stesse le parole “SEPA/extra-SEPA” (es. per il Bonifico SEPA: Bonifico SCT, Bonifico SCT Istantaneo, Bonifico urgente; per il Bonifico extra-SEPA: Bonifico in euro, Bonifico in divisa diversa dall'euro).</p>	Chiarimento al lato	<p>Si ritiene che sia più trasparente riportare la denominazione del bonifico “SEPA/extra SEPA” in relazione alle diverse tipologie di bonifico i cui costi sono specificati nella colonna relativa alle spese.</p>

	<p>In relazione alla definizione di “Spese per invio estratto conto” contenuta nella Legenda, si segnala che è stato eliminato il riferimento al canale di comunicazione stabilito nel contratto.</p>	<p>Chiarimento al lato</p>	<p>La definizione di “Spese per invio estratto conto” è stata modificata per adeguare il glossario (già Legenda) alla terminologia standardizzata europea. Resta comunque fermo quanto previsto dalla sezione IV, paragrafo 3.1, delle Disposizioni, secondo cui il contratto stabilisce le modalità di invio delle comunicazioni periodiche alla clientela e indica i costi connessi alle diverse tecniche utilizzate.</p> <p>Questi costi vanno indicati nella tabella “Principali condizioni economiche” di cui all’Allegato 4A, nell’ambito della voce “Invio estratto conto”.</p>
--	---	----------------------------	--